



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

.....

Comitato Disciplina dell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice

DECR. N. 128/2023

IL PRESIDENTE

Visto che in data 04 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia n. 109, che attua modifiche alla disciplina in tema di consulenti tecnici del giudice previste nella riforma del processo civile (DLgs. 149/2022);

Considerato, che tale regolamento concerne l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121);

Visto l'articolo 15, primo, sesto e settimo comma, delle medesime disposizioni, i quali prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con lo stesso decreto ministeriale e con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, le modalità per la verifica del loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria;

Stante, altresì, l'articolo 16, secondo comma, n. 5-bis, delle disposizioni di attuazione, il quale prevede che la domanda deve essere corredata dagli ulteriori documenti richiesti dallo stesso decreto ministeriale;

DECRETA

Art. 1- Contenuto dell'Albo

Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A del decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 04 agosto 2023, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

- a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
- g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Art. 2- Requisiti per l'iscrizione

Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del c.p.c, possono essere iscritti nell'albo coloro che:

- a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c) sono di condotta morale specchiata;
- d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del Tribunale.

Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere

iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale e' iscritto l'aspirante.

Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale e' stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica e' riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attivita' professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed e' sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).

L'aspirante puo' essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in piu' categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica e' valutata dal comitato.

Art. 3- Domande d'iscrizione

Nella domanda di iscrizione all'albo, che va presentata in carta legale presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale di Marsala, l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilita':

- a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;

- b) le proprie generalita' e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonche' sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
- e) il curriculum scientifico;
- f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' iscritto;
- g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
- h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
- i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
- l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- m) l'attivita' professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
- n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attivita' professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
- o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonche' ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione c.p.c. e i documenti previsti nel decreto 4 agosto 2023 n. 109.

Il comitato verifica la veridicita' delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci e' motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa e' gia' avvenuta, di cancellazione dall'albo.

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1 marzo e il 30 aprile e tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Art. 4- Sospensione e cancellazione volontaria

Il consulente puo' chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. E' possibile formulare piu' richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio.

Il consulente puo' sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.

Sulle domande di cui ai commi 1 e 2 il comitato provvede entro trenta giorni.

Art. 5- Regime transitorio

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' iscritti all'albo, mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o piu' settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza – che va presentata in carta legale presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale di Marsala, una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 04 agosto 2023, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento.

Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del citato decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano, a mezzo di apposita istanza – che va presentata in carta legale presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale di Marsala, le indicazioni gia' fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all'articolo 5, comma 5 del medesimo regolamento.

Si raccomandano gli Ordini Professionali di dare massima visibilità al presente Decreto e si dispone la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Tribunale.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Alessandra Camassa
